RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 11

Compenso per l'attivita' professionale Il compenso spettante al professionista e' pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale e deve essere adeguato alla quantita' e alla qualita' della prestazione resa. L'incarico puo' essere svolto a titolo gratuito. La pattuizione dei compensi e' libera, salvi i casi disciplinati dalla normativa in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o piu' affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attivita', a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione. E' consentito all'avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell'articolo 1261 del codice civile e sempre che i compensi siano proporzionati all'attivita' svolta, secondo quanto disposto dall'articolo 2233 del codice civile. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa. Il professionista e' tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessita' dell'incarico. Il professionista comunica in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale. I parametri per il calcolo del compenso professionale dell'avvocato sono adottati con decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, ogni due anni, e si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale e' resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge. I parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l'unitarieta' e la semplicita' nella determinazione dei compensi. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attivita' professionale e che risultino ancora creditori, salvo diverso accordo tra i soggetti medesimi. Oltre al compenso per la prestazione professionale, sono dovuti, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, il

rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente nonche' il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima e' determinata dal decreto di cui al comma 5, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi puo' rivolgersi al consiglio dell'ordine presso cui e' iscritto l'avvocato affinche' esperisca un tentativo di conciliazione. Il consiglio dell'ordine, su richiesta dell'avvocato o dei suoi eredi, rilascia un parere sulla congruita' della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata. In caso di rilascio del parere di cui al primo periodo, puo' essere concessa l'esecuzione provvisoria ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216
Titolo	I — Disposizioni generali
Capo	I — Principi generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-11

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it